



Bruxelles, 28 novembre 2018
(OR. de, en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0126(NLE)**

14081/18
ADD 1

EDUC 417
JEUN 147
SOC 694
EMPL 524

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. prec.:	13955/18
n. doc. Comm.:	9292/18 + ADD1
Oggetto:	Raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero - Dichiarazioni

Dichiarazione della Grecia

La Grecia ritiene che **la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero** rappresenti un'opportuna iniziativa che ha un grande potenziale di sostenere la mobilità transfrontaliera dei discenti. Condividiamo l'obiettivo politico di una più stretta cooperazione e riconosciamo gli sforzi compiuti dalla presidenza, dalla Commissione e dagli Stati membri. Appoggiamo altresì l'approccio graduale per promuovere la trasparenza e costruire la fiducia tra gli Stati membri quale prerequisito importante per far avanzare il riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore.

Alla luce di quanto precede, riteniamo che sia necessario esaminare le politiche europee di garanzia della qualità nell'istruzione superiore transnazionale, come pure le sfide che esse pongono, specialmente a seguito delle recenti modifiche, e, nel far ciò, riconoscere nel contempo il ruolo svolto dai sistemi nazionali nel mantenimento della diversità educativa, culturale e sociale europea.

Desideriamo sottolineare che, a norma dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione sono materie di competenza nazionale; di conseguenza, per gli Stati membri è fondamentale che sia evitata qualunque deviazione dalle disposizioni di detto articolo. Nella definizione di "istituto di istruzione superiore" contenuta nella raccomandazione il termine "**autorità nazionali**" non è definito, il che consente una duplice interpretazione: può essere inteso come riferito alle autorità nazionali sia del paese di appartenenza sia di quello di accoglienza del titolo di studio in franchising. A nostro parere la mancanza di chiarezza non dovrebbe mettere in dubbio la responsabilità nazionale per quanto riguarda le ulteriori misure di attuazione della raccomandazione sul territorio degli Stati membri.

Occorre rilevare che non sono stati elaborati né adottati orientamenti in materia di garanzia della qualità e di accreditamento dei titoli di studio in franchising. Solo le conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2014 fanno riferimento alla questione, invitando gli Stati membri ad avviare una cooperazione tra autorità nazionali dei paesi di appartenenza e di accoglienza al fine di garantire l'accREDITamento dei titoli di studio in franchising. Le conclusioni propongono un quadro molto generale che dipende dalla cooperazione tra autorità nazionali e non possono costituire, di per sé, la base di una procedura di accREDITamento poiché non sono state seguite da specifici orientamenti per la cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri; tutto questo rende inapplicabile il loro contenuto ai fini della presente raccomandazione, perché essa sostanzialmente non può garantire la qualità dei titoli di studio accREDITati.

Al fine di non mettere in dubbio la responsabilità e la competenza nazionale degli Stati membri sulle questioni relative ai rispettivi sistemi e alle rispettive politiche di istruzione, né di fare concessioni in relazione allo status e alla qualità dei titoli di studio da riconoscere, mettiamo in chiaro che nella nostra interpretazione il termine "**autorità nazionali**", di cui alla definizione di istituto di istruzione superiore, è riferito alle autorità nazionali dello Stato membro in cui esso opera ai fini della garanzia della qualità dell'istruzione superiore. È sulla base di questa intesa che la Grecia attuerà la **raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero.**

L'obiettivo fondamentale dell'attuazione efficace della garanzia della qualità nell'istruzione transnazionale rimane il perseguimento di una maggiore qualità nell'istruzione superiore. È nell'interesse di tutti assicurare che l'istruzione continui a svilupparsi a beneficio dei nostri giovani e delle generazioni future.

Dichiarazione a verbale della delegazione tedesca

La Repubblica federale di Germania condivide l'obiettivo politico di rafforzare la cooperazione per migliorare il riconoscimento dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero ai fini del proseguimento degli studi. Tale obiettivo era stato formulato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017. La presente raccomandazione del Consiglio può fornire un considerevole contributo alla sua attuazione.

Gli Stati membri hanno già compiuto numerosi progressi nel riconoscimento dei titoli di studio di vari livelli di istruzione e continuano a far avanzare tale processo. Per esempio, nell'ambito dell'istruzione superiore sono trattate domande di riconoscimento, in sede di cooperazione nel quadro del processo di Bologna, ben oltre l'Unione. Inoltre a livello dell'UE gli Stati membri si adoperano, nell'ambito generale dell'istruzione, per garantire la trasparenza dei titoli di studio, il che rappresenta un aiuto prezioso per le decisioni nell'ambito delle procedure nazionali di riconoscimento. La "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea" (convenzione di Lisbona sul riconoscimento) del 1997, di cui deve essere proseguita la coerente attuazione, fornisce già un insieme di strumenti per il riconoscimento reciproco dei diplomi dell'istruzione ai fini del proseguimento degli studi.

La presente raccomandazione, che si basa sulla convenzione di Lisbona sul riconoscimento, rappresenta un ulteriore passo per il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri in questo ambito. In tale contesto la Repubblica federale di Germania si compiace dell'approccio differenziato della raccomandazione del Consiglio, che per il settore dei diplomi dell'istruzione e di quelli della formazione professionale prevede un approccio graduale al fine di migliorare la trasparenza e costruire la fiducia tra gli Stati membri. Tale costruzione della fiducia rappresenta un importante prerequisito per compiere progressi nell'ambito del riconoscimento dei diplomi dell'istruzione e di quelli della formazione professionale.

Alla luce della diversità dei sistemi dell'istruzione negli Stati membri, in particolare nel settore dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, la Repubblica federale di Germania è scettica per quanto concerne il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione secondaria superiore con la completa esclusione di esami di equivalenza. A parere della delegazione tedesca, gli Stati membri devono mantenere, in linea di principio, la possibilità di far sostenere esami di equivalenza. Pertanto la Repubblica federale di Germania accoglie con favore la possibilità, prevista nella raccomandazione, di svolgere esami di equivalenza in casi debitamente giustificati.

Infine, la Repubblica federale di Germania ricorda la competenza degli Stati membri in materia di contenuto dell'insegnamento e di organizzazione del sistema di istruzione e quindi la conseguente competenza esclusiva per quanto riguarda le ulteriori misure di attuazione della raccomandazione, e ricorda altresì le disposizioni dell'articolo 165 TFUE."
